



COMUNE DI VETRALLA
18. SET. 2013
Prot. N° 17022

PAT
MAN
S.G.

Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

VITERBO 16/09/2013

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO

AL SIG. PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA VITERBO
Via Fontanella del Suffragio, 14

AL SIG. PRESIDENTE ANCE VITERBO
Via Fontanella del suffragio, 14

OGGETTO: D.P.C.M. 18 aprile 2013, concernente: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190.

La legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. legge "anticorruzione") prevede che per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali di cui all'art.1 comma 52 della medesima legge, di seguito elencate, in ogni Prefettura sia istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori articolato in sezioni corrispondenti alle medesime attività.

In attuazione della predella legge, il D.P.C..M. 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013, ha specificatamente disciplinato le modalità relative all'istituzione ed all'aggiornamento, presso ciascuna Prefettura, dell'elenco dei relativi fornitori.



Prefettura di Viterbo
Ufficio Territoriale del Governo

Le attività elencate all'art.1, comma 52 della legge n.190/2012 sono:

- a) Trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
- b) Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- c) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) Noli a freddo di macchinari;
- f) Fornitura di ferro lavorato;
- g) Noli a caldo;
- h) Autotrasporti per conto terzi;
- i) Guardiania di cantieri.

Si forniscono, pertanto, alcune indicazioni sulle modalità per richiedere l'iscrizione in tale elenco.

L'iscrizione è volontaria ed ha luogo a seguito di espressa richiesta dell'impresa utilizzando i moduli rinvenibili sul sito di questa Prefettura al link "Amministrazione trasparente – White list" e dovrà essere presentata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefvt@pec.interno.it, ovvero tramite il servizio postale con Raccomandata A.R..

L'istanza di iscrizione, nella quale deve essere specificato il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione medesima, deve riguardare le attività stabilite dall'art.1 comma 52 della legge 190/2012, sopra indicate.

La stessa deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale, ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante, alla Prefettura della Provincia in cui ha sede l'impresa.

L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa verifica dell'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del Codice Antimafia (D.Lgs. n.159/2011) ed all'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art.84 comma 3 della stessa normativa.



Prefettura di Viterbo

Ufficio Territoriale del Governo

Le verifiche sono effettuate, a cura della Prefettura, con le modalità indicate all'art.3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

L'iscrizione ha efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta, salvi gli effetti degli accertamenti disposti dalla Prefettura per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione. L'elenco con le relative iscrizioni, istituito presso la Prefettura di Viterbo, è reso pubblico e consultabile sul corrispondente sito web istituzionale: <http://www.prefettura.it/viterbo> nella sezione: "Amministrazione Trasparente" - "White list".

Ai fini della verifica della permanenza delle condizioni richieste per l'iscrizione, il rappresentante legale della ditta iscritta nell'elenco dovrà comunicare successivamente alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro trenta giorni dalla data della modifica, ai fini della verifica della permanenza delle condizioni richieste per l'iscrizione. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

Nel caso in cui siano venute meno le condizioni per l'iscrizione, la Prefettura dispone la cancellazione dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della legge n.241/1990.

Il titolare dell'impresa è tenuto a comunicare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco.

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa ha ottenuto l'iscrizione. Anche in tali casi la Prefettura dovrà accertare la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.

In relazione a quanto esposto, si richiama l'attenzione di codesti Enti affinché sia assicurata la più ampia diffusione dei sopraindicati indirizzi operativi nei rispettivi ambiti di competenza.

IL PREFETTO
(Dott.ssa A. Scolamiero)